



Svolgimento del processo

Con ordinanza in data 8.02.18, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'opposizione proposta da \_\_\_\_\_, nigeriano, contro la decisione con la quale la competente Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale aveva respinto la richiesta di riconoscimento dello *status* di rifugiato secondo la convenzione di Ginevra o di concessione della protezione sussidiaria o umanitaria.

\_\_\_\_\_ ha proposto appello chiedendo dichiararsi il proprio diritto alla protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14 d.lgs. 251/07, o, in subordine, a un permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5/6° comma d.lgs. 286/98.

Il Ministero dell'Interno si è costituito e ha chiesto che l'appello sia rigettato.

All'udienza del 21.11.18 la Corte ha riservato la decisione, con termine di sessanta giorni per le comparse conclusionali e di ulteriori venti giorni per le memorie di replica, scaduto il giorno 11.02.19.

Ragioni della decisione


1 ~ Si legge nell'ordinanza impugnata che il richiedente ha dichiarato di provenire dall'Edo State e di essere espatriato nel gennaio 2014 per sottrarsi al forzoso tentativo di cooptazione, dopo la morte del padre, nella pratica dei riti woodoo, già praticati dal genitore; di essersi trattenuto in Libia e di essere sbarcato in Italia nel dicembre 2014. Il Tribunale ritiene che la vicenda narrata non sia credibile perché dalle recenti ECOI dalla Nigeria emerge che i culti o società segrete violente sono solo quelle studentesche, tipiche dei campus universitari, mentre le altre società segrete si caratterizzano per essere molto selettive nella scelta degli adepti, appartenenti peraltro ai ranghi più elevati della società, ma non procedono al reclutamento forzoso, accogliendo soltanto chi faccia istanza di adesione. Né ricorrerebbero ragioni di carattere umanitario posto che la zona di provenienza non è interessata da alcuna particolare vicenda politica o sociale che possa mettere in pericolo i suoi abitanti.

2 ~ Così nell'appello viene testualmente riassunta la storia di

*«Terminata la scuola primaria aveva imparato il mestiere di saldatore, e, all'epoca della sua fuga, aveva un'attività autonoma e nessun problema di natura personale o economica. Non solo, fuggito da Uromi, per le ragioni di cui meglio in seguito, si era trasferito nel nord della Nigeria, nella città di Kano – capitale dell'omonimo stato – trovando rifugio nel quartiere denominato Sabon Gari, abitato soprattutto da cristiani originari dal sud del Paese. Giunto a Kano si rendeva però conto che per i cristiani vi-*



*vere in uno stato in cui vigeva la sharia poteva rappresentare un grande rischio: poco prima del suo arrivo in un attentato nel quartiere dove abitava erano morte 42 persone, per cui, essendogli state prospettate ottime possibilità lavorative per un esperto saldatore, dopo circa un mese, nel quale è vissuto nascosto per paura sia dei suoi persecutori sia dei Boko Haram, decideva di trasferirsi in Libia. Giunto in Libia si rendeva però conto che la situazione era ben diversa. Ostaggio dei ribelli, veniva trattenuto per due settimane nel famigerato campo di El Gatrune, e, successivamente, da costoro “venduto” ad un cittadino libico proprietario di un autolavaggio a Sabha, dove, in condizioni di semi-schiavitù, ha vissuto per circa cinque mesi, dormendo in una stanza ricavata sopra l'autolavaggio con altre due persone, un nigeriano e un cittadino del Niger, guadagnando circa 10 dinar al giorno. In questo periodo, nonostante tutto, riusciva a mettere insieme 300 dinari e con tali soldi pagare il viaggio per trasferirsi a Tripoli. Giunto a Tripoli trovava lavoro come saldatore, vivendo nel quartiere di Tejura. Nonostante le difficoltà incontrate – più volte nel percorso casa-lavoro era stato fermato e derubato – non aveva nessuna intenzione di continuare nel percorso migratorio. È stato solo quando, nel novembre 2014, tornando a casa dal lavoro, ha trovato il quartiere di Tejura raso al suolo da un bombardamento, che ha deciso di fuggire, ancora una volta, per scampare alla morte. Salito a bordo di un gommone con altre 110 persone, fu tratto in salvo da una nave della guardia costiera. Il viaggio fu caratterizzato dalla costante paura di annegare, dato che il natante imbarcava acqua, e, per tutto il corso della navigazione, i profughi furono costretti a riversare, fuori dall'imbarcazione, l'acqua che minacciava di farli affondare. Del perché avesse vissuto “nascosto” in Kano, del percorso migratorio, delle vicissitudini vissute in Libia quali la detenzione arbitraria e lo sfruttamento lavorativo, del periglioso viaggio della speranza, alcun elemento emergeva dalla più che frettolosa audizione immanzi alla Commissione di Salerno...».*

**3** ~ Con l'unico articolato motivo di appello  sostiene che:

- aveva avuto sentore delle pratiche religiose del padre, ma, in quanto cristiano, non se ne era mai interessato;
- durante i funerali del padre fu avvicinato da alcuni adepti della setta, i quali volevano che prendesse il posto del genitore nella confraternita;
- rifiutatosi di aderire, era stato rapito, imprigionato e informato che, se non avesse cambiato idea, sarebbe stato sacrificato;
- riuscito a fuggire dal luogo di segregazione, si era allontanato dall'Edo State;



- diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, i sacrifici rituali sono molto diffusi soprattutto nel sud della Nigeria e non richiedono più che il sacrificato sia un consanguineo del sacrificante, bastando uccidere un perfetto estraneo per soddisfare l'appetito dello spirito (rapporto EASO 2017);
- la giurisprudenza ha ricondotto ai presupposti della protezione sussidiaria di cui all'art. 14 lettera b) d.lgs. 251/07 le minacce di morte provenienti da sette religiose [Cass. ord. 3758/2018 nonché Trib. Milano ord. 27.02.2018];
- in proposito l'ordinanza impugnata non risulta adeguatamente motivata;
- l'ordinanza impugnata non è motivata nemmeno con riguardo alla protezione umanitaria, giustificata dal clima di violenza diffusa che caratterizza la Nigeria, dalle peripezie patite in Libia e dal significativo percorso di integrazione sociale seguito in Italia.

4 ~ Prima di esaminare il merito della causa, è opportuno osservare che, in tema di protezione internazionale dello straniero – una volta che gli elementi allegati dal richiedente abbiano carattere di precisione, gravità e concordanza [Cass. ord. 11 luglio 2016 n.14157] – sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione, sia gli organi di giurisdizione ordinaria, sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure di protezione, utilizzando il poterdovere d'indagine previsto dall'art. 8/3° comma, del d.lgs. 25/08 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. 251/07, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova [Cass. 24 settembre 2012 n.16221]; e che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente deve essere svolta alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3/5° comma, del d.lgs. 251/07 (verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi; non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese; presentazione tempestiva della domanda; attendibilità intrinseca), non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi; e l'acquisizione delle informazioni sul contesto socio-politico del paese di rientro deve avvenire in correlazione con i motivi di persecuzione o di pericolo dedotti, sulla base delle fonti di informazione indicate nell'art. 8/3° comma, del d.lgs. 25/08, ed in mancanza, o ad integrazione di esse, mediante l'acquisizione di altri canali informativi, dando conto delle ragioni della scelta [Cass., ord. 24 settembre 2012 n.16202].

In altre parole, le facilitazioni probatorie accordate al richiedente non riguardano anche l'allegazione dei fatti che giustificherebbero la protezione internazionale.



Ne consegue che è infondata la doglianza dell'appellante relativa all'omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi del giudice se ed in quanto riferito a temi di indagine non specificamente proposti dal richiedente.

5 ~ Con riguardo alla protezione sussidiaria, l'appello è infondato. Se pure la struttura socio-politica della Nigeria annoveri pratiche religiose primitive e selvagge, la stragrande maggioranza dei nigeriani è divisa tra la religione cristiana e quella musulmana, ladove soltanto una piccola minoranza (8% circa) professa culti animistici.

Pertanto l'appartenenza di \_\_\_\_\_ dichiaratosi cristiano, ad una delle confessioni religiose dominanti e più diffuse nel paese è sufficiente garanzia di protezione contro la pretese della non meglio indicata setta tribale di cui faceva parte il defunto padre. Il riferimento alla setta degli Ogboni o alle confraternite universitarie si trae soltanto dai precedenti giurisprudenziali richiamati nell'atto di appello, ma non per questo la posizione del richiedente può essere *sic et simpliciter* assimilata a quelle specifiche realtà delle quali si occupano la giurisprudenza e le fonti internazionali di informazione.

Nemmeno sussistono i presupposti della protezione sussidiaria ai sensi della lettera c) del d.lgs. 251/2007 cit., ossia per il rischio legato alla *violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale*, va intesa nei termini precisati dalla sentenza 30 gennaio 2014 della Corte di Giustizia UE, nel caso Diakité (C-285/12).

Tale sentenza – di interpretazione della direttiva Qualifiche e, più precisamente, del suo articolo 15 c), in risposta a una domanda di pronuncia pregiudiziale avanzata alla Corte da parte di un giudice belga – chiarisce che la nozione di «*conflitto armato interno*» deve essere interpretata in modo autonomo rispetto alla definizione accolta dal diritto internazionale umanitario, sulla base del significato abituale «*nel linguaggio corrente*», prendendo in considerazione il contesto e gli obiettivi perseguiti dalla normativa (par. 27). E «*nel suo significato abituale nel linguaggio corrente, la nozione di conflitto armato interno si riferisce ad una situazione in cui le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o nella quale due o più gruppi armati si scontrano tra loro*» (par. 28). Secondo la Corte, *l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare, di per sé, alla concessione della protezione sussidiaria solamente in circostanze eccezionali, ovvero quando gli scontri generino un grado di violenza indiscriminata talmente elevato che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona* (par. 30).



Una situazione di conflitto armato nei termini indicati può ravvisarsi attualmente soltanto nel nord della Nigeria, dove – secondo il rapporto Amnesty International 2015/2016 – «è proseguito il conflitto tra l'esercito militare nigeriano e il gruppo armato Boko haram, che a fine anno aveva già causato la morte di decine di migliaia di civili e oltre due milioni di sfollati interni. Gli episodi di tortura e altri maltrattamenti per mano della polizia e delle forze di sicurezza sono rimasti frequenti. Le demolizioni di insediamenti informali hanno determinato lo sgombero forzato di migliaia di persone».

«Boko haram ha continuato a commettere crimini di guerra e crimini contro l'umanità nel nord-est della Nigeria, uccidendo migliaia di civili. A gennaio, il gruppo ha esteso il territorio sotto il suo controllo conquistando le città di Baga e Monguno, nello stato di Borno. Combattenti di Boko haram hanno ucciso in modo deliberato i civili, soprattutto uomini in età adatta al combattimento, e ne hanno detenuti altri, oltre a distruggere edifici. Nel solo attacco contro la città di Baga, Boko haram ha ucciso centinaia di civili in quello che è stato considerato come l'attacco più micidiale condotto fino a quel momento dal gruppo. Le immagini satellitari hanno mostrato chiaramente il danneggiamento o la completa distruzione di oltre 3.700 edifici nel corso dell'attacco.

Migliaia di civili si sono trovati a vivere sotto il potere violento di Boko haram, in quanto abitanti delle città cadute sotto il controllo del gruppo o dopo essere stati rapiti e trasferiti nei suoi campi. Molte donne e ragazze sono state stuprate e costrette a sposare combattenti del gruppo.

A partire da marzo, un'imponente offensiva militare lanciata dalle truppe nigeriane, sostenute dalle forze armate di Camerun, Ciad e Niger, ha costretto Boko haram a ritirarsi dalle principali città del nord-est del paese. Tuttavia, il gruppo ha continuato a uccidere civili in una serie di raid condotti in località più piccole e villaggi, oltre che in attentati dinamitardi.

Gli attentati compiuti da Boko haram hanno preso di mira mercati, mezzi di trasporto, bar, ristoranti e luoghi di culto nelle città dell'intero nord-est, oltre che ad Abuja e nelle città di Jos, Kano e Zaria. Per compiere questi attentati, Boko haram non ha esitato a impiegare in diverse occasioni giovani donne e ragazzine, costringendole a farsi esplodere».

La più recente posizione UNHCR sul non rimpatrio in Nigeria evidenzia la localizzazione dei conflitti soprattutto nelle zone circostanti il lago Ciad (estremo nord-est del paese), onde al momento non esistono situazioni di rischio in Edo State (regione di pro-



venienza del richiedente) riconducibili ai presupposti della protezione sussidiaria, atteso che, secondo la citata sentenza Diakité, l'esistenza di un conflitto armato interno potrà portare, di per sé, alla concessione della protezione sussidiaria soltanto in circostanze eccezionali, ovvero quando gli scontri generino un grado di violenza indiscriminata talmente elevato che un civile correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio, un rischio effettivo di subire una minaccia grave e individuale alla sua vita o alla sua persona. Dunque, l'applicazione generalizzata della protezione sussidiaria ha carattere eccezionale e occorre valutare pur sempre il grado di esposizione individuale, in modo inversamente proporzionale all'intensità del conflitto interno (cfr. sentenza 17 febbraio 2009 della Corte di Giustizia UE, nel caso Elgafaji, procedimento C-465/07). Peraltro, e non a caso, nessun profilo di connessione tra la propria vicenda ed un presunto conflitto armato nella regione di provenienza (Edo State) è stato allegato dal [redacted] in sede di audizione personale.

6 ~ È inoltre utile precisare che le difficoltà incontrate in un paese di transito o di temporanea dimora (nel nostro caso, la Libia) per la difficile situazione socio-politica del luogo non bastano a legittimare la protezione sussidiaria. La Suprema Corte ha di recente chiarito che il riferimento ai paesi di transito contenuto nell'art. 8/3° comma d.lgs. 25/2008, nel suo contenuto precettivo, mira solo, "ove occorra", ad una ricostruzione della vicenda individuale in vista della valutazione complessiva della credibilità del dichiarante, non certo ad ottenere, in ragione del fatto che in un paese di transito si consuma un'ampia violazione dei diritti umani, puramente e semplicemente l'accoglimento della propria domanda di protezione internazionale, viceversa da valutare considerando essenzialmente le connessioni tra la vicenda individuale e la situazione del paese di provenienza [Cass. 6 febbraio 2018 n. 2861].

Dunque la protezione sussidiaria non può essere riconosciuta a [redacted] neppure in virtù del suo transito in Libia.

7 ~ Ritiene la Corte che nel nostro caso ricorrano invece i presupposti della protezione umanitaria di cui all'art. 5/6° comma del testo unico delle norme sull'immigrazione.

In proposito va innanzitutto ricordato che Cass. 19 febbraio 2019 n. 4890 ha statuito che la normativa introdotta con il d.l. n. 113 del 2018, convertito nella l. n. 132 del 2018, nella parte in cui ha modificato la preesistente disciplina del permesso di soggiorno per motivi umanitari dettata dall'art. 5, c. 6, del d.lgs. n.286 del 1998 e dalle disposizioni consequenziali, sostituendola con la previsione di casi speciali di permessi di



soggiorno, non trova applicazione in relazione alle domande di riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari proposte prima della entrata in vigore (5.10.2018) della nuova legge, le quali saranno pertanto scrutinate sulla base della normativa esistente al momento della loro presentazione.

Tuttavia in tale ipotesi all'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari sulla base dei presupposti esistenti prima della entrata in vigore del d.l. n. 113 del 2018, farà seguito il rilascio da parte del Questore di un permesso di soggiorno contrassegnato dalla dicitura "casi speciali" e soggetto alla disciplina e all'efficacia temporale prevista dall'art. 1, c. 9 di detto decreto legge.

8 ~ La protezione umanitaria, come disciplinata dalla normativa abrogata ma qui, come detto, applicabile *ratione temporis*, non risulta tipizzata dal legislatore e quindi consente una certa flessibilità nella sua applicazione. Inizialmente prevista nell'ambito della normativa sull'immigrazione, la protezione umanitaria, attraverso le norme di attuazione delle direttive comunitarie, le conseguenti prassi amministrative e la giurisprudenza, è diventata una forma di tutela che si affianca alle prime due in casi meritevoli, che formalmente non rientrano nella loro sfera applicativa e vanno accertati caso per caso. I presupposti di tale forma di tutela sono individuati solitamente nelle situazioni c.d. vulnerabili [Cass. 7 luglio 2014 n°15466].

La giurisprudenza di merito valorizza inoltre l'avvenuta integrazione sociale, familiare e lavorativa come elemento indicativo della sussistenza di impedimenti all'allontanamento derivanti dall'esigenza di non arrecare un danno sproporzionato al diritto alla vita privata e familiare, garantito dall'art. 8 CEDU, obbligo internazionale indirettamente richiamato dall'art. 5, comma 6, d.lgs. 286/1998 cit. e dall'art. 32 d.lgs. 25/2008 (ipotesi in parte menzionata anche dalla circolare del 31 luglio 2015 della Commissione nazionale per il diritto di asilo).

Nel caso in esame si apprezza in particolare l'inserimento lavorativo del richiedente, come da documentazione Inail e buste paga della \_\_\_\_\_ da cui si desume che \_\_\_\_\_ è operaio dipendente assunto a tempo indeterminato *full time* (40 ore settimanali), con retribuzione netta di \_\_\_\_\_

9 ~ L'appello va perciò accolto nei limiti del riconoscimento del diritto a un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie.

10 ~ Deve dichiararsi non luogo a provvedere sulle spese, conformemente al disposto





di cui all'art. 133 d.P.R. 115/2002. Infatti, essendo risultata soccombente una amministrazione dello Stato rispetto ad una parte (vincitrice) ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la condanna alle spese (con la relativa liquidazione) verrebbe pronunciata a carico di un'amministrazione dello Stato e a favore di altra amministrazione, il che costituisce all'evidenza un non senso, tanto più che l'interesse sostanziale dell'appellante, che è quello di ottenere la rifusione delle spese sostenute dal proprio difensore, non potrebbe per tale via essere soddisfatto.

L'art. 133 citato, essendo volto a disciplinare la condanna alle spese nei giudizi civili ordinari, non appare riferibile all'ipotesi in cui una amministrazione dello Stato sia parte del giudizio. Induce a tale affermazione il rilievo che, per quanto riguarda il procedimento tributario, nel quale per definizione una parte è rappresentata da una pubblica amministrazione, è stabilita una regola diversa (cfr. art. 141). In sostanza, nel processo tributario, e quindi nel processo in cui è istituzionalmente parte una pubblica amministrazione, la regola adottata dal legislatore è quella propria del processo penale, con i correttivi dettati dalle peculiarità del processo.

La Corte ritiene quindi che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 cit. osti alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa, avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82, e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento [Cass. 29 ottobre 2012 n° 18583; conforme, Cass. ord. 29 novembre 2018 n. 30876].

Per questi motivi

la Corte d'Appello di Napoli, sezione persona\famiglia\minori, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da \_\_\_\_\_ nei confronti del Ministero dell'Interno contro l'ordinanza del *Tribunale di Napoli 8 febbraio 2018*, così provvede:

- a) in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'ordinanza impugnata, riconosce a \_\_\_\_\_ il diritto a un permesso di soggiorno per ragioni umanitarie;
- b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese processuali.

Così deciso in Napoli il 27 febbraio 2019

Il consigliere est.  
(dr. Massimo Sensale)

Il presidente  
(dr. Alessandro Cocchiara)

*firmato digitalmente*

